

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'Action Plan dell'OCSE e le novità sulla documentazione in materia di Transfer Pricing emerse nel secondo webcast di aggiornamento

di **Davide De Giorgi, Raffaello Fossati**

Il **2 aprile 2014**, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (**OCSE**) ha **ospitato** il **secondo webcast** di **aggiornamento** sul progetto "*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*" (più semplicemente "BEPS") presentato nel febbraio 2013 e sul relativo "**Action Plan**" reso pubblico nel luglio 2013.

Come noto il **progetto BEPS** è stato **ideato** dall'OCSE al fine di **prevenire** e **limitare** i **comportamenti fiscali "aggressivi"** posti in essere da parte di alcuni contribuenti che operano su **scale mondiale**.

Il progetto BEPS non prevede, almeno non direttamente, misure contro l'evasione o l'elusione fiscale internazionale, bensì è volto a coordinare l'introduzione di misure atte ad evitare l'erosione della base imponibile di uno Stato a favore di altri. Tale erosione viene posta in essere attraverso l'utilizzo di pratiche fiscali complesse che profittando delle asimmetrie impositive presenti nei sistemi tributari dei diversi Paesi permettono di "limitare" il carico tributario complessivamente considerato.

La **discussione** si è concentrata sui progressi e sui risultati raggiunti in relazione a quelle **specifiche azioni** che dovrebbero essere **definitivamente delineate** nel **settembre 2014**.

In merito alla disciplina prevista per i prezzi di trasferimento, sono stati segnalati gli sviluppi delle azioni relative al "**Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting**".

Il primo *focus* specifico sul tema risale all'ottobre 2013 quando è stato pubblicato il "**Memorandum on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting**". Successivamente, nel gennaio 2014, l'OCSE è intervenuta sul punto pubblicando il documento "**Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting**", richiedendo agli operatori istituzionali e di mercato, impressioni, consigli e migliori pratiche sul tema.

Il progetto è infatti quello di introdurre un **Modello** di *Transfer pricing documentation* "**standardizzato**" per tutti i soggetti che operano nel perimetro OCSE.

Con il **secondo webcast** di aggiornamento è stato proposto di **modificare** tale Modello poiché la versione originale risulta essere eccessivamente onerosa dal punto di vista amministrativo per le imprese.

Questo **Modello**, composto da **Masterfile**, **Local file** e uno specifico **“Template”** (che, da quanto emerso nel *webcast*, dovrebbe assumere la forma di un documento a sé stante), dovrebbe essere modificato per richiedere l'indicazione di informazioni aggregate per Paese, piuttosto che per singola società.

Inoltre, il Modello dovrebbe ora includere una lista di tutte le entità del Gruppo per Paese insieme ai codici attività e ai principali dati finanziari quali, ad esempio, i ricavi d'esercizio, l'utile prima delle imposte, l'ammontare delle imposte pagate.

Le **sei colonne di informazioni** sulle transazioni infragruppo, incluse originariamente nel *template*, **saranno eliminate** e tali dati transazionali saranno inclusi solo nel file locale.

L'indicazione delle **informazioni sui 25 dipendenti più pagati**, che nel progetto del Modello avrebbero trovato apposita collocazione nel *Masterfile*, **sarà eliminato** per **dare spazio** solo a quelle **informazioni qualitativamente rilevanti**.

Molti **altri sono i nodi da sciogliere rimandati** alla **sessione di maggio** dove verrà discusso, tra l'altro, il **processo** per la **consegna del Modello alle autorità fiscali**, i modi per superare l'“ostacolo” linguistico all'atto della **compilazione** e le eventuali **regole** correlate ad una corretta **traduzione**.

È interessante notare che in risposta ad una specifica domanda in materia di prezzi di trasferimento è stato sottolineato che **NON c'è alcuna intenzione di sostituire**, anche in mancanza di altro criterio applicabile, il **criterio di libera concorrenza** (c.d. *arm's length principle*).

Per quanto riguarda l'**uso** del **Modello** è stato osservato che questo è **destinato** ad essere **utilizzato** più in generale ai fini della **valutazione del rischio fiscale** di un **Gruppo** di imprese e non per finalità tributarie precedentemente individuate.

Infine, è stato sottolineato che questo **Modello** è **destinato** alle **Amministrazioni fiscali** e che **NON** dovrebbe **assumere** una **valenza pubblica**. Il tutto a tutela dei dati, anche sensibili, che le imprese dovranno fornire qualora il progetto si trasformasse effettivamente in un onere a loro carico.